

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Scuola Materna Regina Margherita"

di

Bonate Sotto

scuola, regista vive

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 del 7 ottobre 2003
Modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 28 del 4 novembre 2003
Reso esecutivo dalla Direzione Generale della Regione Lombardia con proprio atto n. _____ del

Scuola Materna "Regina Margherita" - Bonate Sotto (Bergamo) Via Antonio Locatelli, 1
Tel. e fax: 035-99 10 68 C.F. 82003330162 - P.IVA: 02223550167 - e-mail: asilobonate@virgilio.it



Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

L'Asilo Infantile -Scuola Materna Regina Margherita - con sede in Bonate Sotto ebbe origine per opera della locale Congregazione di Carità, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 21/08/1908 n° CCCLII. L'Asilo Infantile Regina Margherita è stato espressamente escluso dall'elenco degli Istituti i cui beni sono trasferiti ai singoli comuni, ai sensi dell'art. 25 - comma 5 DPR citato (Decreto Presidente Consiglio Ministri 23.11.1978, n. 36 elenco "Scuola Materna Regina Margherita Bonate Sotto- Bergamo", pubblicato sulla G.U. n. 333 del 29.11.78, con riferimento all'art. 26 - 6 comma DPR 616/77)

L'Ente ha sede a Bonate Sotto in via A.Locatelli al n. 1.

Il presente Statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell' Ente da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'Ente stesso in attuazione della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n°1.

A seguito della trasformazione, la Scuola Materna Regina Margherita, è una Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed ha sede in Bonate Sotto - Via Antonio Locatelli, 1. Essa si informa altresì alle disposizioni in materia di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 8 novembre 2000 nr.328, al Decreto Legislativo 4 maggio 2001 nr.207 ed alla citata Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003 nr.1.

Art. 2

SCOPI

La Scuola Materna Regina Margherita, che ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della Legge 62/2000, è una fondazione senza fini di lucro e di ispirazione cristiana.

Essa ha per scopo primario quello di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età dai 3 anni ai 6 anni del Comune di Bonate Sotto e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operare, i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana nei limiti consentiti dalla loro età.

Le linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo della scuola materna, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. La scuola materna riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti.

La Fondazione, tra i suoi scopi primari, si propone di attivare un asilo nido nel rispetto delle norme civilistiche e sanitarie vigenti in materia, qualora sussistano le condizioni di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di ricettività della struttura.

I bambini ammessi alla Scuola Materna non possono rimanervi oltre l'inizio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi statali e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare. La Fondazione non persegue fini di lucro, favorisce l'accoglienza degli alunni svantaggiati per handicap fisici e psichici.

Nella Scuola Materna è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.



La Scuola Materna Regina Margherita fa riferimento agli orientamenti dell'attività didattica previsti per le Scuole materne Statali, stabilendo in apposito regolamento le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Art. 3

PATRIMONIO E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'immobile sito a Bonate Sotto in via A. Locatelli n. 1 e censito al catasto al mappale n. 1475/1 e 1475/2 del Comune di Bonate Sotto.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni mobiliari e immobiliari e da ogni altra entrata destinata agli scopi della Fondazione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio e provvedere alla conservazione e al mantenimento dello stesso.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- dall'introito delle rette pagate dalle famiglie degli alunni;
- dall'introito dei contributi degli enti pubblici finalizzati alle attività della scuola materna.

Art. 4

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza, sarà predisposto ed approvato entro i termini di legge e dovrà essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore dei Conti.

Art. 5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Revisore dei conti



Art. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 membri compreso il Presidente, che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- n. 3 componenti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in cui ha sede la Fondazione, nominati dal Sindaco;
- n. 3 componenti in rappresentanza dei genitori nominati dall'Assemblea dei Genitori;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Bonate Sotto quale membro di diritto o un suo delegato;

Tutti i componenti durano in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati senza interruzione, ad eccezione dei rappresentanti dei genitori che durano in carica fintanto che il bambino frequenta la scuola materna.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'autorità di vigilanza la può promuovere.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di qualsiasi componente.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede, con votazione segreta, alla nomina del Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

Partecipa alle adunanze del Consigli di Amministrazione, senza diritto di voto, la Direttrice della Scuola Materna.

Art. 7

INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed inoltre:

- gli amministratori ed il personale dell'Istituto di credito che svolge le funzioni di tesoriere della Fondazione;
- il personale dipendente della Fondazione;
- chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.



POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente, e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio nomina il proprio Presidente, il vice-Presidente e il Segretario.

Al Presidente (e, in caso di impedimento od assenza, al vice-Presidente) spettano la rappresentanza e la firma dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Consiglio in particolare:

- a) predisporre ed approvare il Bilancio della Fondazione;
- b) adottare i regolamenti e programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria della Fondazione;
- c) individuare i criteri e deliberare l'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
- d) assumere, sospendere, licenziare il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- e) deliberare le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- f) deliberare sui contratti di appalti di lavori, di locazione, fornitura e somministrazione;
- g) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- h) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17 – comma 2 – del Decreto legislativo 207/2001, con voto favorevole di almeno 3 / 4 dei suoi componenti;
- i) deliberare con la presenza di almeno 3/4 dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti le modifiche statutarie;
- l) deliberare la misura delle rette di frequenza della scuola materna;
- m) nominare il tesoriere della Fondazione;
- n) nominare, se dovuto, il Direttore della Fondazione, stabilire i termini del suo rapporto contrattuale ed i relativi compensi.
- o) deliberare con il voto favorevole di 3 / 4 dei suoi componenti in carica, la proposta di modifica o di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nelle forme stabilite dal successivo articolo 17.

Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.



Art. 9

- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

La convocazione è fatta con lettera spedita almeno 5 giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria con le stesse modalità di cui al comma uno, con lettera spedita almeno 3 giorni prima della riunione.

Può essere altresì convocato in forma urgente con avviso anche verbale un giorno prima della convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, ad eccezione delle delibere di cui al punto h), i) e o) dell'articolo precedente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dal Vicepresidente.

Le deliberazioni constano di un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese con voto segreto.

Il presidente può invitare persone estranee al consiglio o esperti che potranno esprimere il loro parere consultivo.

Art.10

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni delle adunanze del Consiglio vengono redatto dal Segretario della Fondazione, o in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione sul verbale stesso.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 11

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIMISSIONI

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni od organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del consiglio.

Il consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, con i poteri previsti dalle norme di legge vigenti.

Le dimissioni di un consigliere si intendono efficaci ed esecutive sin dalla loro presentazione all'organo o all'autorità competente affinché provveda alla designazione del nuovo consigliere.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del consiglio stesso.

Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.



Art. 12
PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e con la funzioni di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- verifica, di concerto con il Segretario (con il Direttore, se nominato), la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto, e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice-Presidente: in caso di contemporanea assenza, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di nomina.

Art. 13
IL SEGRETARIO E LE SUE FUNZIONI

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del quale redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente, cura gli aspetti amministrativi della Fondazione, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente, redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato, e nell'organizzazione del lavoro di segreteria. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del consiglio di amministrazione ed opera esclusivamente secondo le sue direttive.

Art. 14
IL REVISORE DEI CONTI

Il revisore è nominato dal Comune di Bonate Sotto, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere sempre riconfermato.

Il Revisore controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.



Art. 15
ORGANI COLLEGIALI

La Scuola Materna Regina Margherita, ai sensi della legge 62/2000 assicura l'istituzione ed il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.

Art. 16
UTILI

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge o per Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17
ESTINZIONE

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di attività sociale operante nel Comune dove ha sede la fondazione che persegue le stesse finalità, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

In caso di mancanza sul territorio comunale di altra organizzazione aventi i requisiti di cui al comma primo, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Bonate Sotto, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 18
NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione dello Statuto, e in attesa della creazione degli organi statutari, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Scuola Materna Regina Margherita rimangono in carica fino al 31 dicembre 2004.

Art. 19
NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 nr.460, quelle di cui alla Legge 8 novembre 2002 nr.328, al Decreto Legislativo 4 maggio 2001 nr.207, alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 nr.1 e alle Leggi che venissero successivamente emanate in materia di ONLUS.

Il Segretario
Serafino Scudeletti



Il Presidente
Giovanni Luca Brembilla